

Numero 13.249 di Repertorio _____ Raccolta N. 4.244.

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

Repubblica Italiana.

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di agosto.

Il 4 agosto 2011.

Alle ore 15.55 (ore quindici e minuti cinquantacinque).

In Conegliano, nel mio studio notarile sito in Via Cavour,
civico numero 1/a.

Avanti a me dott. Paolo Broli, notaio alla residenza di
Conegliano, ed iscritto presso il Collegio Notarile del
Distretto di Treviso,

sono presenti i signori:

a) FINOZZI Marino, nato a Thiene (Vicenza) il 28 ottobre 1961
(ventotto ottobre millenovecentosessantuno), e domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ente di cui in appresso,
cittadino italiano;

il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e in
rappresentanza della

"REGIONE DEL VENETO",

con sede in VENEZIA, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;

Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia ed avente
n.80007580279 di codice fiscale;

munito dei poteri a lui conferiti dal Presidente della Giunta
Regionale del Veneto, signor:

- ZAIA dott.Luca, nato a Conegliano il 27 marzo 1968

(ventisette marzo millenovecentosessantotto), e domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ente di cui sopra,

cittadino italiano;

con atto da me notaio ricevuto in data 1° agosto 2011, con

mio n. 13.240 di Rep.;

procura, che, in originale, al presente si allega, sotto la

lettera A);

in esecuzione della delibera della Giunta Regionale del

Veneto n.3514 di data 30 dicembre 2010, pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.9 del 1°

febbraio 2011, la quale ha fatto seguito alla delibera della

Giunta medesima n.121/CR del 2 novembre 2010 sulla quale la

Prima Commissione del Consiglio Regionale ha espresso parere

favorevole n.51 nella seduta del 30 novembre 2010;

b) FEDALTO Giuseppe, nato a Venezia il 23 dicembre 1937

(ventitrè dicembre millenovecentotrentasette), e domiciliato

per la carica presso la sede dell'Associazione di cui in

appresso, cittadino italiano;

il quale dichiara di intervenire in nome, per conto e in

rappresentanza della:

"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO"

in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO",

con sede in VENEZIA/ Marghera, Via delle Industrie, n.19/D;

Associazione costituita in Italia ed avente n.80009100274 di
codice fiscale;

= iscritta al n.399 nel Registro Regionale delle Persone

Giuridiche di diritto privato del Veneto;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione della Associazione medesima;

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di

Amministrazione della Associazione stessa n.5/11 di data 13

aprile 2011.

Detti costituiti, della cui identità personale io notaio sono

certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto

segue:

Articolo 1.

E' costituita tra la "REGIONE DEL VENETO" e l'"UNIONE

REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA DEL VENETO" in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO",

come in comparsa rappresentate, una società consortile per

azioni sotto la denominazione sociale:

"Veneto Promozione - Società Consortile per Azioni",

in breve "Veneto Promozione - Scpa".

Articolo 2.

La società ha sede nel Comune di VENEZIA.

L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire e sopprimere

sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze

anche altrove tanto in Italia quanto all'estero in ragione

delle necessità operative derivanti dall'evolversi dell'attività svolta per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 3.

L'oggetto della società sono le seguenti attività:-

1. La Società ha lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del Sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla Legge Regionale Veneto 24 dicembre 2004 n° 33. La Società pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili al conseguimento di tale scopo, svolgendo esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto nonché agli eventuali ulteriori soci interessati all'internazionalizzazione del modello veneto, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, finalizzate a:

a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo ed impatto per lo sviluppo globale dei comparti dell'economia veneta, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché il coordinamento delle iniziative promosse dai soggetti del sistema economico stesso;

b) promuovere l'organizzazione e il miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e

favorendo l'attivazione di sinergie, razionalità ed economie di scala o di rete;

c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a

quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle amministrazioni degli organismi italiani, comunitari, internazionali ed esteri;

d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando il contatto fra le imprese venete e le imprese estere;

e) diffondere la cultura economica per permettere, soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale contesto curare i rapporti di natura economica sia con le comunità di immigrati nel Veneto, sia con le comunità venete all'estero;

f) concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa, così come quelle di formazione del personale degli enti soci;

| | |
|--|---|
| | g) promuovere i servizi specialistici ed innovativi in |
| | materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, |
| | marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco |
| | assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e |
| | internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in |
| | Italia ed italiani all'estero; |
| | h) collaborare con gli uffici dell'Unione Europea e con le |
| | strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed |
| | esteri per partecipare all'elaborazione ed attuazione delle |
| | iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza |
| | per l'internazionalizzazione dell'impresa; |
| | i) promuovere la partecipazione degli operatori veneti alle |
| | manifestazioni fieristiche ed iniziative analoghe all'estero |
| | finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di |
| | integrazione di sistema anche dal punto di vista |
| | dell'immagine unitaria e istituzionale; |
| | j) promuovere la costituzione di organismi associativi fra le |
| | imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti |
| | internazionali; |
| | k) promuovere a livello istituzionale lo sviluppo di rapporti |
| | economici con organismi esteri; |
| | l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta |
| | Regionale, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e |
| | alle singole Camere nello sviluppo di relazioni con |
| | istituzioni e organismi internazionali operanti in campo |

economico e dei collegamenti coi Ministeri competenti, con le
rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le
rappresentanze estere in Italia, le Camere di Commercio

italiane all'estero e le Camere di Commercio estere in
Italia, l'ICE e l'ENIT;

m) realizzare il monitoraggio delle attività connesse ai
processi di internazionalizzazione anche attraverso la
creazione di appositi/o osservatori/o.

2. La Società, nel rispetto del sopra espresso vincolo di
esclusività, può compiere ogni altra attività collegata od
analoga a quelle in precedenza indicate, necessarie e
opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050
(trentuno dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5.

Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (Euro
cinquecentomila), ed è rappresentato da n.2.000 (duemila)
azioni ordinarie del valore di nominali Euro 250,00 (Euro
duecentocinquanta) cadauna.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dai soci
nelle seguenti rispettive misure:

1. dalla "REGIONE DEL VENETO":

per una quota di capitale pari a nominali Euro 250.000,00

(Euro duecentocinquantamila), pari a n.1.000 (mille) azioni,

corrispondenti al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

2. dalla "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO" in breve

"UNIONCAMERE DEL VENETO":

per una quota di capitale pari a nominali Euro 250.000,00

(Euro duecentocinquantamila), pari a n.1.000 (mille) azioni,

corrispondenti al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Le parti si danno reciproco atto che del detto capitale è stato effettuato il versamento del 25% (venticinque per cento) a norma di legge, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 125.000,00 (Euro centoventicinquemila), rilasciata in data 26 luglio 2011 dalla "UniCredit S.p.A.", con sede in ROMA, filiale di Venezia Mercerie dell'Orologio; e che, in originale, al presente si allega, sotto la lettera B).

Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà versato in denaro nelle casse sociali a richiesta dell'organo amministrativo.

Articolo 6.

La qui costituita società sarà retta e funzionerà sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite dallo Statuto sociale, che, sviluppantesi

per numero 34 (trentaquattro) articoli, al presente si
allega, sotto la lettera C).

Articolo 7

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Articolo 8.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri,

tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei

Soci, di cui tre su designazione della "REGIONE DEL VENETO" e

due su designazione dalla "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO" in

breve "UNIONCAMERE DEL VENETO".

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica

3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In sede di costituzione l'amministrazione viene affidata

ad un Consiglio di Amministrazione, a comporre il quale

vengono nominati, per i primi tre anni, i signori:

- MASELLO Giovanni Franco, nato a Malo (Vicenza) il 23 agosto

1955 (ventitrè agosto millenovecentocinquantacinque), e

domiciliato a San Vito di Leguzzano (Vicenza), Via Monte

Cengio, n.4, cittadino italiano;

n.MSL GNN 55M23 E864G di codice fiscale;

Presidente;

- MERENDA Enrico, nato a Malcesine (Verona) il 23 gennaio

1947 (ventitrè gennaio millenovecentoquarantasette), e

domiciliato a Malcesine, Via Sottodossi, n.35, cittadino

italiano;

n.MRN-NRC 47A23 E848U di codice fiscale;

Consigliere;

- GALLANA Roberta, nata ad Este (Padova) il 13 novembre 1963

(tredici novembre millenovecentosessantatré), e domiciliata

ad Este, Via Augustea, n.3, cittadina italiana;

n.GLL RRT 63S53 D442H di codice fiscale;

Consigliere;

- DOGLIONI Paolo, nato a Belluno il 7 giugno 1949 (sette

giugno millenovecentoquarantanove), e domiciliato a Belluno,

Via Mezzaterra, n.74, cittadino italiano;

n.DGL PLA 49H07 A757X di codice fiscale;

Consigliere;

- TOGNANA Nicola, nato a Treviso il 23 aprile 1952 (ventitré

aprile millenovecentocinquantadue), e domiciliato a Treviso,

Via Avogari, n.3, cittadino italiano;

n.TGN NCL 52D23 L407H di codice fiscale;

Consigliere.

Articolo 9.

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal

Collegio Sindacale i cui componenti, dichiarano i componenti,

essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili

presso il Ministero della Giustizia.

A comporre il Collegio per i primi tre esercizi sono chiamati

i signori:

- FALDE dott.Nicola, nato a Verona il 29 maggio 1966
(ventinove maggio millenovecentosessantasei), e domiciliato a

Monteviale (Vicenza), Via Fraina, n.4/c, cittadino italiano;
n.FLD NCL 66E29 L781T di codice fiscale;

Presidente,

- GHINATO dott.Enrico, nato a Verona il 3 aprile 1961 (tre
aprile millenovecentosessantuno), e domiciliato a Verona, Via
Valpolicella, n.20/a, cittadino italiano;

n.GHN NRC 61D03 L781B di codice fiscale;

Sindaco Effettivo;

- CADEL dott.Fabio, nato a Venezia il 25 giugno 1959
(venticinque giugno millenovecentocinquantanove), e

domiciliato a Venezia/ Mestre, Via Antonio Olivi, n.37,
cittadino italiano;

n.CDL FBA 59H25 L736N di codice fiscale;

Sindaco Effettivo;

- DALLA GASPERINA dott.Alfio, nato a Pedavena (Belluno) il 13
aprile 1953 (tredici aprile millenovecentocinquantatrè), e

domiciliato a Cesiomaggiore (Belluno), Via Pradon, n.12,
cittadino italiano;

n.DLL LFA 53D13 G404X di codice fiscale;

Sindaco Supplente;

- SICHIROLLO dott.Alberto, nato a Rovigo il 30 dicembre 1957
(trenta dicembre millenovecentocinquantasette), e domiciliato

a Rovigo, Viale Porta Adige, n.39, cittadino italiano;

n.SCH LRT 57T30 H620C di codice fiscale;

Sindaco Supplente.

Articolo 10.

Ai soli fini dell'art.111-ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: VENEZIA/ Marghera, Via delle Industrie, n.19/D.

Articolo 11.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società stessa viene delegato a ritirare, a suo tempo, la somma versata a titolo di deposito del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale; con esonero della "UniCredit S.p.A.", filiale di Venezia Mercerie dell'Orologio, e dei suoi funzionari, da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 12.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in Euro 5.000,00 (Euro cinquemila), sono a carico della società.

Essi comparenti espressamente dispensano me notaio dal dare a loro lettura degli allegati A) e B).

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, ed ho dello stesso e dell'allegato C) data lettura ai comparenti. Questi, da me interpellati, ne hanno riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla loro volontà; e, in segno di approvazione, lo sottoscrivono, insieme con me notaio, qui

in calce e a margine del primo, terzo e quarto foglio, nonché
sugli allegati B) e C), essendo le ore 16.35 (ore sedici e
minuti trentacinque).

Questo atto, scritto per intero da persona di mia fiducia,
per mia cura, con caratteri battuti ai sensi delle vigenti
disposizioni per la scritturazione meccanica degli atti
pubblici, consta di quattro fogli, di cui occupa dodici
intere facciate e righe nove della tredicesima.

f.to: Marino Finozzi

f.to: Giuseppe Fedalto

f.to: Paolo Broli notaio (L.S.)

Registrato a Conegliano l'11 agosto 2011, al n.4099, Serie
1T. Riscossi Euro 324,00 (Euro trecentoventiquattro/00), di
cui Euro 156,00 per bollo.

Numero 13.240 di Repertorio.

PROCURA SPECIALE.

Repubblica Italiana.

L'anno duemilaundici, il giorno primo del mese di agosto.

Il 1° agosto 2011.

In Conegliano, nei locali della "Bottega del Vino", presso
l'Istituto "G.B.Cerletti" sito al civico n.20 di Via XXVIII
Aprile.

Avanti a me dott. Paolo Broli, notaio alla residenza di Conegliano, ed iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

è presente il signor:

- ZAIA dott. Luca, nato a Conegliano il 27 marzo 1968 (venti-sette marzo millenovecentosessantotto), e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui in appresso, cittadino italiano;

nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale della:

"REGIONE DEL VENETO",

con sede in VENEZIA, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901;


Ente Pubblico Territoriale costituito in Italia ed avente

n.80007580279 di codice fiscale;

munito dei poteri di cui alla delibera della Giunta Regionale

del Veneto n.3514 di data 30 dicembre 2010.

Detto costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, nomina e costituisce in procuratore speciale il signor:



- FINOZZI Marino, nato a Thiene (Vicenza) il 28 ottobre 1961

(ventotto ottobre millenovecentosessantuno), e domiciliato

per la carica presso la sede dell'Ente di cui sopra, cittadi-

no italiano;

affinchè,

nella sua qualità di Assessore al Turismo e al Commercio E-

stero, in esecuzione della citata delibera di Giunta n.3514

del 30 dicembre 2010, in nome, per conto e nell'interesse

della "REGIONE DEL VENETO",

intervenga

alla stipulazione dell'atto a mezzo del quale verrà costitui-

ta fra la "REGIONE DEL VENETO" e l'"UNIONE REGIONALE DELLE

CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL

VENETO" in breve "UNIONCAMERE DEL VENETO", con sede in VENE-

ZIA/ Marghera, una società consortile per azioni, che avrà:

denominazione "Veneto Promozione - Società Consortile per A-

zioni" in breve "Veneto Promozione - Scpa"; sede in Comune di

VENEZIA; durata sino al 31 dicembre 2050; capitale sociale di

Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila) sottoscritto dai fon-

datori in parti eguali fra loro; Statuto conforme al testo

approvato con la menzionata deliberazione di Giunta n.3514

del 30 dicembre 2010.

Il nominato procuratore è quindi autorizzato: a sottoscrivere

l'atto costitutivo ed il relativo Statuto; ad effettuare ver-

samenti; a procedere alla indicazione dei soggetti designati

a comporre gli organi di amministrazione e di controllo; a dichiarare, ai soli fini dell'art.111-ter disp. att. c.c., l'indirizzo ove è posta la sede della società; a delegare per il ritiro del capitale versato presso l'Istituto di Credito designato; a fare quanto necessario ed opportuno per il buon fine del presente mandato gratuito.-----

Con promessa, sin d'ora, di rato e valido, sotto gli obblighi di legge.-----

E richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, ed ho dello stesso data lettura al comparente; questo, da me interpellato, ne ha riconosciuto il contenuto pienamente conforme alla sua volontà; e, in segno di approvazione, lo sottoscrive insieme con me notaio.-----

Questo atto, scritto per intero da persona di mia fiducia, per mia cura, con caratteri battuti ai sensi delle vigenti disposizioni per la scritturazione meccanica degli atti pubblici, consta di un foglio, di cui occupa due intere facciate e righe diciotto della terza.-----

Lucia




**STATUTO
DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1
Denominazione**

1. E' costituita una Società consortile per azioni denominata "Veneto Promozione - Società Consortile per Azioni" o anche, più brevemente "Veneto Promozione - Scpa".

**Articolo 2
Sede**

1. La Società consortile ha sede legale nel Comune di Venezia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Assemblea dei soci ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze anche altrove tanto in Italia quanto all'estero in ragione delle necessità operative derivanti dall'evolversi dell'attività svolta per il perseguimento degli scopi sociali.

**Articolo 3
Durata**

1. La durata della Società consortile è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II
NATURA - OGGETTO SOCIALE**

**Articolo 4
Natura**

1. La Società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile e non ha scopo di lucro. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e, se prodotti, dovranno essere reinvestiti.

**Articolo 5
Oggetto sociale**

1. La Società ha lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del

Sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla Legge Regionale Veneto 24 dicembre 2004 n° 33. La Società pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili al conseguimento di tale scopo, svolgendo esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto nonché agli eventuali ulteriori soci interessati all'internazionalizzazione del modello veneto, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea, finalizzate a:

~~a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo ed impatto per lo sviluppo globale dei comparti dell'economia veneta, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, nonché il coordinamento delle iniziative promosse dai soggetti del sistema economico stesso;~~

b) promuovere l'organizzazione e il miglioramento dei servizi e delle iniziative per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, razionalità ed economie di scala o di rete;

c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle amministrazioni degli organismi italiani, comunitari, internazionali ed esteri;


d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati notizie ed informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando il contatto fra le imprese venete e le imprese estere;


e) diffondere la cultura economica per permettere, soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale contesto curare i rapporti di natura economica sia con le comunità di immigrati nel Veneto, sia con le comunità venete all'estero;

f) concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa, così come quelle di formazione del personale degli enti soci;

g) promuovere i servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia ed italiani all'estero;

h) collaborare con gli uffici dell'Unione Europea e con le strutture specializzate dei





sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione ed attuazione delle iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa;

i) promuovere la partecipazione degli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche ed iniziative analoghe all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria e istituzionale;

j) promuovere la costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;

k) promuovere a livello istituzionale lo sviluppo di rapporti economici con organismi esteri;

l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta Regionale, all'Unione Regionale delle Camere di Commercio e alle singole Camere nello sviluppo di relazioni con istituzioni e organismi internazionali operanti in campo economico e dei collegamenti coi Ministeri competenti, con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, le rappresentanze estere in Italia, le Camere di Commercio italiane all'estero e le Camere di Commercio estere in Italia, l'ICE e l'ENIT;

m) realizzare il monitoraggio delle attività connesse ai processi di internazionalizzazione anche attraverso la creazione di appositi/o osservatori/o.

2. La Società, nel rispetto del sopra espresso vincolo di esclusività, può compiere ogni altra attività collegata od analoga a quelle in precedenza indicate, necessarie e opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000 (cinquecentomila) diviso in 2.000 (duemila) azioni del valore nominale di Euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna. Il trasferimento delle azioni può avvenire solo tra i soci consorziati o aspiranti soci, dopo la delibera di ammissione da parte dell'Assemblea, secondo i criteri previsti all'art. 10 del presente Statuto.

Articolo 7 Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative. Ai sensi dell'art. 5 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239 a fronte delle azioni

emesse non sono distribuiti titoli rappresentativi delle stesse. La qualità di azionista consorziato è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 8 Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni nominative, od al portatore, anche convertibili, ~~sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione~~ delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO IV I SOCI – REQUISITI - DIRITTI – DOVERI

Articolo 9 Requisiti dei soci - modificazioni della compagine sociale

1. Oltre alla Regione del Veneto e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto possono far parte della Società consortile altri soggetti, in linea con l'ordinamento nazionale ed europeo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto.

Articolo 10 Ammissione dei Soci

1. L'ammissione di nuovi soci può avvenire per sottoscrizione di nuove azioni o per acquisto di azioni già emesse.
2. Per l'ammissione alla società, mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione, gli aspiranti soci devono inoltrare la domanda alla società; spetta all'Assemblea ordinaria coi *quorum* dell'assemblea straordinaria la relativa deliberazione di ammissione.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.
4. I soci che entrano a far parte della società sono tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni previste anche con riferimento a quanto stabilito al comma precedente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.
5. Nel caso di ingresso di nuovi soci mediante l'acquisto di azioni già emesse, dovranno essere osservate le procedure di cui ai successivi articoli 13 e 14.
6. Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene i loro rapporti con la Società consortile, è quello risultante dal libro soci; in mancanza si fa riferimento alla sede legale. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta

Giuseppe Fedella
[Signature]



Articolo 11
Doveri dei consorziati

1. I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Articolo 12
Diritti dei consorziati

1. I soci esprimono in Assemblea, nella persona di chi li rappresenta legalmente, tanti voti quante sono le azioni possedute.

2. I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle azioni possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi o esclusioni dei soci consorziati ovvero per vendite parziali delle carature azionarie di soci, con le modalità di cui ai successivi artt. 13-14.

Articolo 13
Prelazione nel trasferimento di azioni

1. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento di capitale, dovrà previamente con lettera raccomandata R.R. offrirle in vendita agli altri soci titolari di azioni specificando il nome del terzo e dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

2. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. indirizzata all'offerente, all'organo amministrativo e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquisire tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

3. Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni o dei diritti di opzione, questo sarà stabilito con equo apprezzamento, e sulla base dei criteri estimativi normalmente usati, dall'organo Arbitrale di cui al successivo art. 34, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di Arbitratore, il quale dovrà esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla sua effettiva costituzione.

4. Gli oneri derivanti dall'intervento del Collegio Arbitrale sono a carico del cedente le

azioni offerte qualora il valore determinato dal Collegio Arbitrale diverga da quello richiesto dal cedente per oltre il 15%; diversamente gli oneri sono a carico del richiedente la rideterminazione arbitrata di valore.

5. Qualora i soci che ne hanno diritto non esercitino il diritto di prelazione, il socio è libero di offrire le azioni o i diritti di opzione a terzi nel rispetto di quanto previsto all'art. 9.

Articolo 14 Gradimento

1. Le Azioni non possono essere trasferite, permutate, sottoposte a usufrutto o a qualsiasi vincolo senza il previo gradimento dell'Assemblea.

2. Il gradimento preventivo dell'Assemblea è necessario anche nella ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento di capitale.

3. Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa dal socio, a giudizio insindacabile dell'Assemblea, non sia in grado di condividere gli scopi dell'oggetto sociale ovvero non possenga i requisiti idonei al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. L'organo amministrativo deve convocare l'Assemblea per la deliberazione in ordine al gradimento entro 120 giorni dal ricevimento della raccomandata R.R., di cui all'art. 13 – 2° comma, ovvero dalla specifica richiesta che dovrà essergli indirizzata dal venditore prima della cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 13.

5. La trascrizione dell'avvenuta cessione delle azioni nel libro dei soci è subordinata alla contestuale sottoscrizione degli impegni indicati al precedente art. 10, quarto comma.

Articolo 15 Recesso ed esclusione del socio

1. La qualità di socio consorziato si perde per recesso o per esclusione:

a) recesso del socio: oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale al Consiglio di Amministrazione il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso

Giuseppe Fedeltà
[Signature]



medesimo.

b) Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- 1) si sia reso insolvente;
- 2) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni della società;
- 3) ~~abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.~~

2. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della società consortile.

3. La deliberazione può essere impugnata ai sensi di legge. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

4. La liquidazione delle azioni del socio escluso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto dell'esclusione medesima, al netto delle eventuali insolvenze od effetti economici causati dalle inadempienze del socio escluso.

Articolo 16 **Liquidazione della quota al socio uscente**

1. La liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, ovvero deliberata l'esclusione, comporta la preventiva offerta in opzione delle azioni stesse agli altri soci, in proporzione alle carature da essi possedute. Nel caso in cui le azioni offerte rimangano inoperte, le stesse potranno essere offerte ai terzi. Nell'ipotesi in cui anche il tentativo di collocazione presso i terzi dovesse risultare infruttuoso, le azioni saranno rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando le riserve di legge od in mancanza mediante altri strumenti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO V **BILANCI – CONTRIBUTI**

Articolo 17 **Bilanci**

1. I bilanci annuali consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione illustrante attività e problemi gestionali dell'esercizio.

2. In caso di comprovate necessità e nel rispetto dell'articolo 2364 del C.C. l'approvazione dei bilanci consuntivi potrà essere effettuata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

4. E' fatto divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Articolo 18 **Contributi dei Consorziati**

1. I Soci sono tenuti a versare contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque il costante equilibrio finanziario della gestione.

2. Il mancato versamento dei contributi comporta l'esclusione, con le modalità di cui all'art. 15 dello Statuto.

Articolo 19 **Contribuzioni**

1. Alla Società Consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti pubblici, Organismi economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividano gli scopi sociali della società.

2. Nell'eventualità che i contributi dovessero essere deliberati a favore della Società Consortile da soggetti non Soci, conferiti tramite soggetti Soci, tali contributi non saranno rapportati alla partecipazione dell'intermediario.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Articolo 20 **Organi Sociali**


1. Sono Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) il Comitato Consultivo;
- f) il Collegio Sindacale ed eventualmente il Revisore.

Articolo 21 **Costituzione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci consorziati che

*Benedetto
Giuseppe Fedullo*

~~risultino iscritti nel libro dei soci prima dell'inizio dell'Assemblea.~~

2. Le Assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente Statuto obbligano tutti i consorziati anche se non sono intervenuti o dissenzienti.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più anziano.

4. L'Assemblea nomina il segretario e, se del caso, due scrutatori.

5. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un notaio.

Articolo 22 **Convocazione delle Assemblee**

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche su domanda dei soci consorziati a norma dell'art. 2367 C.C. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci consorziati, amministratori e sindaci, mediante lettera raccomandata R.R. o a mano con firma per ricevuta, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La posta elettronica o il telefax possono sostituire la raccomandata R.R. o a mano purché detti mezzi di trasmissione garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine stabilito al periodo precedente. In tal caso l'avviso di convocazione andrà comunicato nel luogo o presso l'indirizzo e-mail o il numero di utenza telefax comunicati dai soci, amministratori e sindaci alla società e che risultino dai libri sociali.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono essere fissate con almeno un giorno di intervallo.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti ritenendosi non sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti, mediante lettera raccomandata R.R., o fax o e-mail.

Articolo 23 Votazioni

1. Ciascun socio consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di azioni possedute.

2. Ogni socio consorziato che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio nel rispetto dell'art. 2372 del C.C., per delega scritta, che deve essere conservata dalla società; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed e' sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

4. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

7. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. 8. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;


b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

CE
Giuseppe Fedele



Articolo 24

Assemblea ordinaria

1. Oltre ai casi previsti dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni consultive, di indirizzo e decisionali ai fini del controllo sulla Società consortile analogo a quello esercitato dagli Enti soci sui propri servizi. In particolare all'Assemblea ordinaria spetta di:

- a) approvare i bilanci consuntivi entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) nominare i componenti del Collegio Sindacale, nonché il suo Presidente ed eventualmente il Revisore;
- e) deliberare i compensi da corrispondere agli amministratori e ai componenti degli organi;
- f) effettuare incontri periodici col Consiglio di Amministrazione per essere aggiornata sull'andamento delle attività e sulle modalità di gestione dei servizi e sulle attività affidate alla Società dagli Enti soci per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- g) approvare l'acquisto o l'alienazione di immobili, la contrazione di mutui e altre operazioni simili, di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno di spesa pari o superiore al 50% del patrimonio netto della Società derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- h) deliberare sugli altri argomenti rimessi alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento interno e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o da coloro che ne hanno richiesto la convocazione.

3. Nel caso in cui l'Assemblea, nell'approvare e/o autorizzare il compimento degli atti o delle attività sopra evidenziate, ponga specifiche prescrizioni a carico degli amministratori, ciascun Socio, nel caso in cui ritenga che la Società consortile non si sia conformata alle prescrizioni indicate, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la convocazione immediata dell'Assemblea per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inclusa la revoca degli amministratori.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni sono approvate con tanti voti favorevoli rappresentanti la metà più uno del capitale sociale presente e rappresentato.

5. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

Articolo 25

Assemblea Straordinaria

1. Si considera straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei

liquidatori e sugli argomenti rimessi alla competenza della medesima dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

3. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si costituisce con la presenza di soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che pure rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, di cui tre su designazione della Regione Veneto e due su designazione dell'Unione Regionale delle CCIAA del Veneto.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, su convocazione del Presidente, anche a seguito di richiesta da parte di uno dei suoi membri o di un sindaco.

5. La convocazione, contenente gli argomenti da trattare, sarà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica inviati almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco. Il telefax andrà inviato al numero comunicato dagli amministratori e sindaci alla società o, se la convocazione avviene a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail dagli stessi indicato e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio deve intendersi regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

7. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti, mentre per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la decisione del Presidente.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria amministrazione e sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto. L'Assemblea potrà delegare il Consiglio di Amministrazione al compimento di specifici atti, stabilendo in tal

Benvenuto
Giuseppe Fedele
[Signature]



caso le specifiche modalità per essere conseguentemente informata.

9. Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali di attività ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in audiovideoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi audio video collegati, nel rispetto delle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di Consiglio totalitario, i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

12. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e ha la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

Articolo 28

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice Presidente.

Articolo 29

Comitato Consultivo

1. Il Comitato Consultivo, composto di 10 membri nominati dall'Assemblea, esercita

funzioni di supporto della programmazione tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio del Veneto.

Articolo 30 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea:

- a) il Presidente del Collegio e un membro supplente sono designati dalla Regione Veneto;
- b) due componenti effettivi ed uno supplente dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

2. E' organo di controllo il Collegio Sindacale, cui spetta:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercitare il controllo contabile, qualora non si provveda alla nomina del Revisore di cui al successivo art. 30 dello Statuto.

3. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Essi resteranno in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il Presidente e' nominato dall'Assemblea dei soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

4. Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'articolo 2403 bis del Codice Civile.

5. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

6. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente articolo 26. Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

Giuseppe Fedalto

[Signature]



~~b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.~~

8. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

10. I sindaci devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

11. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio, se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

12. In quanto investito del controllo contabile il Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2409/bis ultimo comma C.C., dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 31 **Revisore**

1. Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizi e sul bilancio consolidato ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro tenuto presso la sede sociale.

3. L'Assemblea nel nominare il Revisore deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

4. Il Revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies C.C.; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli amministratori

sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo revisore.

5. I Revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. Qualora i soci deliberino in tal senso, l'Assemblea conferisce l'incarico di certificazione del bilancio al revisore contabile o alla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, determinandone altresì il relativo ulteriore corrispettivo. L'incarico di certificazione, qualora conferito, termina alla scadenza dell'incarico di revisione.

TITOLO VII SCIoglimento - RINVIO - CONTROVERSIE

Articolo 32 Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
2. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai Soci consorziati in rapporto alle quote di partecipazione al capitale sociale.

Articolo 33 Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Società Consortile sotto forma di Società per Azioni.

Articolo 34 Controversie

1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più

Bonaventura
Giuseppe Fedalto



diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

3. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

4. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

5. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Giuseppe Fedella

[Handwritten signature]



AGENZIA 37300 CONTO 101568472 ABI 02008 CAB 02017

RICHIESTA DI VERSAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI

Società costituenda: ~~VENETO PROMOZIONE VIA DELLE INDUSTRIE 19/D - VENEZIA MARGHERA~~
 (denominazione o ragione sociale e sede legale)

Forma costitutiva: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
 (spec. per azioni o in accom. per azioni, oppure a resp. lim.)

Oggetto sociale: SVILUPPO OGNI ATTIVITA' ED INIZIATIVA A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO

Capitale Sociale: euro 500.000,00


Importo da versare: euro 125.000,00

Da parte del Signor: PANCERA VITTORIO NATO A VALDAGNO (TV) IL 10/7/1953
RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO 24
 (cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo di chi effettua il versamento)

AI SENSI DELL'ART.: 2342 c.c. (Spa) 2454 c.c. (S.a.p.a.) 2464 c.c. (Srl)
 PER CONTO DEI SEGUENTI SOCI SOTTOSCRITTORI:

| Cittadinanza | Cognome e Nome o Ragione sociale | Luogo e data di nascita o N.ro iscrizione Registro Società e CCIAA | Indirizzo | Importo versato |
|--------------|--|--|--|-----------------|
| | REGIONE DEL VENETO | 80007580279 C.F. | DORSODURO 3901 VENEZIA 30100 VENEZIA VE | 62.500,00 |
| | UNIONE REG. DELLE CAMERE DI COMM. DEL VENETO | 80009100274 C.F. | VIA DELLE INDUSTRIE 19/D 30170 MARGHERA - VENEZIA VE | 62.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOTALE versato euro **125.000,00**



Il versamento è stato fatto ed accettato alle seguenti condizioni:

Art.1 In caso di società regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa, muniti dei necessari poteri, o persone dagli stessi delegate, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.

Art. 2 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di avvenuta costituzione della società, devono essere presentati alla Banca i seguenti documenti: i) certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a dieci giorni lavorativi - attestante che la società è stata iscritta nel registro delle imprese e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, muniti dei necessari poteri, precisando se a firma congiunta o disgiunta; ii) copia autentica dell'atto costitutivo della società al quale deve essere stata allegata in originale la ricevuta di versamento.

Art. 3 In caso di mancata costituzione della società o di mancata iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, le somme versate dovranno essere restituite ai soci sottoscrittori congiuntamente e/o al soggetto dagli stessi delegato, previa produzione di procura notarile in originale o copia autentica.


Art. 4 Ai fini della restituzione delle somme versate, in caso di mancata costituzione della società, deve essere prodotto certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore a cinque giorni lavorativi - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire; dichiarazione, di tutti i sottoscrittori o del soggetto dagli stessi delegato, di rinuncia definitiva alla costituzione della società. In caso di mancata iscrizione della società nel Registro delle Imprese entro 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto costitutivo e certificato della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente - rilasciato in data successiva di almeno 90 giorni rispetto alla stipulazione stessa - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto, relativo alla società che si doveva costituire. In entrambi i casi deve essere presentata l'originale della ricevuta di versamento.

Art. 5 La restituzione delle somme, ai sensi degli articoli precedenti, può avvenire: i) in contanti contro quietanza rilasciata dai soggetti legittimati; ii) mediante accreditamento su conto corrente intestato alla società, in caso di avvenuta costituzione; iii) attraverso emissione di assegno circolare "non trasferibile" intestato alla società o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, intestato ai soggetti legittimati.

Art. 6 Nel caso in cui i soggetti legittimati alla restituzione delle somme non siano in grado di presentare l'originale della ricevuta devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

VENEZIA, li 26/07/2011

Firma di colui che effettua il versamento



| |
|--|
| DATA, TIMBRO, GENERALITA', FIRMA E MATRICOLA DEL GESTORE CHE HA ESEGUITO LA VERIFICA DEI DOCUMENTI RICHIESTI |
| VE 26/07/2011 |
| MASSIMO TOLON |
| UniCredit S.p.A. VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO Mercerie dell'Orologio, 191 30124 Venezia (VE) |
| <i>Massimo Tolon</i> 068660 |

| |
|---|
| DATA, TIMBRO E SIGLA DEL CASSIERE CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE |
| VE 26/07/2011 |
| UniCredit S.p.A. VENEZIA MERCERIE DELL'OROLOGIO Mercerie dell'Orologio, 191 30124 Venezia (VE) |
| <i>H</i> |

Banca S.p.A.
Giuseppe Fedella

